

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

Art. 1 Modifica al titolo del DPREg 192/2019

Art. 2 Modifiche all'articolo 1 del DPREg 192/2019

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 192/2019

Art. 4 Modifiche dell'articolo 3 del DPREg 192/2019

Art. 5 Modifica all'articolo 4 del DPREg 192/2019

Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 192/2019

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 192/2019

Art. 8 Modifica all'articolo 8 del DPREg 192/2019

Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del DPREg 192/2019

Art. 10 Modifica all'articolo 10 del DPREg 192/2019

Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del DPREg 192/2019

Art. 12 Modifiche all'articolo 11 bis del DPREg 192/2019

Art. 13 Modifiche all'articolo 12 del DPREg 192/2019

Art. 14 Modifiche all'articolo 13 del DPREg 192/2019

Art. 15 Modifiche all'articolo 14 del DPREg 192/2019

Art. 16 Modifiche all'articolo 15 del DPREg 192/2019

Art. 17 Modifiche all'articolo 16 del DPREg 192/2019

Art. 18 Sostituzione dell'Allegato B del DPREg 192/2019

Art. 19 Inserimento dell'Allegato B bis al DPREg 192/2019

Art. 20 Entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del DPRReg 192/2019

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192 (Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>> e alla fine del periodo le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento per lo svolgimento di attività imprenditoriali in attuazione di business plan>>;
 - b) al comma 1 bis le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) "Gestore": FVG Plus SpA in qualità di amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge regionale 29/2018;>>;
 - b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>;
 - c) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<centrale della direzione centrale competente in materia di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive>>;
 - d) alla lettera d) *quater*) del comma 1 le parole: <<soggetti beneficiari finali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un soggetto beneficiario finale>> e le parole: <<della start-up innovativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<dello stesso>>;
 - e) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole: <<regolamento (UE) 651/2014>> sono inserite le seguenti: <<della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato>>;
 - f) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<“impresa in fase di avviamento”>>: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente le caratteristiche di cui alla definizione dell’articolo 22, comma 2, del regolamento (UE) 651/2014, riportata nell’allegato B, modificabile con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa europea di riferimento;>>;

g) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:

<<h bis) “piccola impresa innovativa”>>: impresa che soddisfa i requisiti di piccola impresa di cui all’allegato I del regolamento (UE) 651/2014, ed avente le caratteristiche di impresa innovativa di cui alla definizione dell’articolo 2, numero 80), del regolamento (UE) 651/2014, riportata nell’allegato C, modificabile con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa europea di riferimento;>>;

h) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

i) alla lettera k) del comma 1 le parole: <<con riferimento al FRIE>> sono soppresse e le parole: <<Comitato di gestione per il tramite della Segreteria>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>;

j) alla fine del primo periodo del comma 1 bis dopo le parole: <<del soggetto investitore>> sono aggiunte le seguenti: <<persona fisica>>, nel secondo periodo le parole: <<alla start-up innovativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto beneficiario finale>> e nel terzo periodo le parole: <<della start-up innovativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto beneficiario finale>>.

art. 4 modifiche all’articolo 3 del DPRReg 192/2019

1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 3 ter, ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa di cui al comma 1, i soggetti investitori di cui all’articolo 7, comma 1, esprimono positiva valutazione del business plan del soggetto beneficiario finale in applicazione dei criteri di professionalità e buona fede.>>;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Nel caso di cui all’articolo 7, comma 1 bis, lettera a), ai fini di cui al comma 3, la positiva valutazione del business plan è espressa dal soggetto che ha effettuato il corrispondente investimento di venture capital unitamente all’iniziativa presentata dal soggetto investitore.

3 ter. Nel caso di cui all’articolo 7, comma 1 bis, lettera b), la positiva valutazione del business plan ai fini di cui al comma 3, è effettuata dal professionista indipendente attestatore.>>.

art. 5 modifica all'articolo 4 del DPREg 192/2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una piccola impresa innovativa si applicano i massimali di cui al paragrafo 5 dell'articolo 22 del regolamento (UE) 651/2014.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea del comma 1 le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<soggetti beneficiari finali>>.
 - b) all'alinea del comma 2 le parole: <<start-up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<b bis) essere residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché, nel caso di persona giuridica, si abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.>>;
 - b) all'alinea del comma 1 bis, dopo le parole: <<a quanto stabilito al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<, lettere a) e b)>>;
 - c) alla lettera b del comma 1 bis, le seguenti parole: <<di cui all'articolo 3, comma 3,>> sono soppresse.

art. 8 modifica all'articolo 8 del DPREg 192/2019

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 le parole: <<, con "opzione put">> sono soppresse.

art. 9 modifiche all'articolo 9 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 65 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter. L'ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale è pari a un milione di euro.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale oltre ad essere impresa in fase di avviamento è anche start-up innovativa la misura massima di copertura della garanzia è del 70 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale oltre ad essere impresa in fase di avviamento è anche piccola impresa innovativa la misura massima di copertura della garanzia è del 75 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili.>>

1 ter. Qualora le iniziative siano presentate dai soggetti investitori ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis, la misura massima di copertura è, in ogni caso, pari al 50 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili.>>;

c) al comma 2 la parola: <<deliberati>> è sostituita dalla seguente: <<determinati>> e le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>;

d) all'alinea del comma 3 le parole: <<deliberati dal Comitato di gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<determinati dal Gestore>>;

e) alla lettera d) del comma 3 prima delle parole: <<opzione put>> è inserita la seguente: <<eventuale>>.

art. 10 modifica all'articolo 10 del DPRReg 192/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Fondo è amministrato dal Gestore che adotta, nel limite delle risorse disponibili, il provvedimento di concessione delle garanzie.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 11 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le iniziative presentate sono istruite dal Gestore secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, verificate la completezza dell'istanza e la coerenza degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa con quanto previsto dal presente regolamento, nonché la disponibilità di risorse sul Fondo, il Gestore adotta il provvedimento di accoglimento dell'iniziativa e di ammissione alla garanzia delle operazioni ammissibili.>>;

- c) al comma 5 le parole: <<da parte del Comitato di gestione, la Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il Gestore>>.

art. 12 modifiche all'articolo 11 bis del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 11 bis del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<la deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'adozione del provvedimento>>;
- b) al comma 2 le parole: <<della start-up innovativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto beneficiario finale>>;
- c) al comma 3 le parole: <<Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria,>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>> e le parole: <<dei soggetti investitori>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto investitore>>;
- d) al comma 4 le parole: <<da parte del Comitato di gestione, la Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il Gestore>>.

art. 13 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>, le parole: <<alla Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Gestore>> e le parole: <<di concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<da parte del soggetto investitore>>;
- b) al comma 2 dopo le parole: <<dall'iniziativa>> sono inserite le seguenti: <<, inclusi gli eventuali investimenti in equity di cui all'articolo 8, comma 3, nonché i corrispondenti investimenti di venture capital di cui all'articolo 7, comma 1 bis, lettera a), >> e le parole: <<della deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<del provvedimento>>;
- c) ai commi 5, 7, 8 e 8 bis le parole: <<alla Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Gestore>>.

art. 14 modifiche all'articolo 13 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: << è efficace>> sono sostituite con la parola <<decorre>>;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1 bis, lettera a) ovvero nel caso di all'articolo 8, comma 3, la decorrenza della garanzia è comunque subordinata al perfezionamento del corrispondente investimento di venture capital ovvero dell'eventuale investimento in equity, citati a tali articoli.>>;

- c) al comma 4 le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>.

art. 15 modifiche all'articolo 14 del DPREg 192/2019

1 All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<alla Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Gestore>>;
- b) al comma 2 le parole: <<deliberati dal Comitato di gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<determinati dal Gestore>>;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Le richieste di escussione sono istruite dal Gestore secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, completata l'istruttoria, il Gestore adotta il provvedimento di liquidazione – a titolo provvisorio – del 50 per cento della perdita a favore del soggetto investitore o di rigetto dell'escussione. Nei casi di cui al comma 3, lettere a), d) ed e), la liquidazione è definitiva e pari al totale della perdita.>>;
- d) al comma 7 le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>;
- e) alla lettera b) del comma 8 le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>.

art. 16 modifiche all'articolo 15 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<che il soggetto investitore ha>> sono soppresse e le parole: <<comma 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 3, 3 bis ovvero 3 ter, >>;
- b) all'inizio della lettera b) del comma 3 le parole: <<le deliberazioni del Comitato di gestione sono annullate in quanto riconosciute invalide>> sono sostituite dalle seguenti: <<i provvedimenti del Gestore sono annullati in quanto riconosciuti invalidi>>;
- c) al comma 4 le parole: <<la Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Gestore>>;
- d) all'inizio del comma 5 bis le parole: <<La deliberazione di concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il provvedimento di concessione>>, le parole: <<annullata se riconosciuta invalida>> sono sostituite dalle seguenti: <<annullato se riconosciuto invalido>> e nel secondo periodo le parole: <<Comitato di gestione>> sono sostituite dalla seguente: <<Gestore>>.

art. 17 modifiche all'articolo 16 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: <<le deliberazioni del Comitato di gestione siano annullate in quanto riconosciute invalide>> sono sostituite dalle seguenti: <<i provvedimenti del Gestore siano annullati in quanto riconosciuti invalidi>>;
 - b) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<alla Segreteria>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Gestore>>;
 - c) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2 e 5>> e dopo le parole: <<degli investimenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e di comunicazione al Gestore>>;

art. 18 sostituzione dell'Allegato B del DPREg 192/2019

1. L'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 192/2019 è sostituito dall'Allegato B contenuto nell'Allegato A al presente regolamento.

art. 19 inserimento dell'Allegato B bis al DPREg 192/2019

1. Dopo l'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 192/2019 è inserito l'Allegato B bis contenuto nell'Allegato B al presente regolamento.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 18)
Sostituzione dell'Allegato B al DPREg 192/2019

<<Allegato B

(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera h)

1. In conformità all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, è ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

b) non ha ancora distribuito utili;

c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

2. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.>>.

Allegato B

(riferito all'articolo 19)

Inserimento dell'Allegato B bis al DPREg 192/2019

<<Allegato B bis

(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera h bis)

1. In conformità all'articolo 2, numero 80), del regolamento (UE) 651/2014, è "impresa innovativa" l'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una *start-up* senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

c) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;

d) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI» (ad esempio acceleratore d'impresa (*Business Accelerator*) o abbinamento (*Matchmaking*); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (*CASSINI Seed and Growth Funding Facility*) oppure dell'iniziativa ISEP (*InnovFin Space Equity Pilot*); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una *start-up*; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio).>>.

VISTO: IL PRESIDENTE